

**COMUNE DI MOLA DI BARI**

Città Metropolitana di Bari

**PUBBLICAZIONE n. 1998**

La presente ordinanza N. 81 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **07/07/2024** e vi rimarrà fino al 22/07/2024

Lì **07/07/2024**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Rodolfo FANIZZA

**ORDINANZA N. 81 DEL 06/07/2024**

SETTORE POLIZIA LOCALE E SVILUPPO ECONOMICO

**OGGETTO:**

Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione delle colonnine e balaustre sulla piazzetta di Loreto, affaccio al mare. Disciplina temporanea circolazione e sosta.

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 14 del 30/04/2024, ad oggetto:

*Individuazione, nomina e conferimento di un incarico di elevata qualificazione (EQ) a tempo determinato e pieno presso il Settore VIII (Servizi di Polizia Municipale – Protezione Civile – Randagismo – Igiene e ambiente – Servizi Cimiteriali - Suap) dell'Ente ai sensi del combinato disposto dell'Art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), e dell'Art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;*

**RICHIAMATO**, altresì, il Decreto Sindacale n. 16 del 16/05/2024 ad oggetto:

*“Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 11 – Nomina del Comandante facente funzioni del Corpo di Polizia Locale di Mola di Bari e riconoscimento formale del distintivo di grado di “Commissario Superiore”;*

**CONSIDERATO CHE** in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto si dichiara di essere legittimato all'emanazione dello stesso e di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento del Comune di Mola di Bari e alla normativa anticorruzione;

**VERIFICATA**, altresì, con riferimento all'oggetto del presente atto, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 bis della Legge n. 241/90 così come aggiunto dall'articolo 1 comma 41 della Legge n. 190/2012;

**VISTA** l'istanza prot. gen. n. 24802 del 04/07/2024 con la quale il R.U.P. Ing. Giorgio Palmiero ha chiesto un provvedimento per disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli nel tratto del lungomare prospiciente la piazzetta di Loreto al fine di consentire i lavori di riqualificazione delle colonnine e balaustre, allegando la planimetria dell'area di cantiere, agli atti di questo ufficio;

**ATTESO** gli esiti del sopralluogo effettuato con il Sindaco, il RUP dei lavori, Ing. Giorgio Palmiero, Il Vicecomandante ed un funzionario della STP ove verificato gli spazi necessari per il cantiere e atteso il breve periodo necessario alle lavorazioni si è ritenuto di eliminare temporaneamente lo spazio del capolinea, che coincide con parte dell'area di cantiere, atteso che comunque rimane garantito il passaggio dei bus per consentire la fermata con il suggerimento di far salire e scendere i passeggeri nel raccordo stradale tra il cantiere navale e la chiesa di Loreto per i bus che poi ritornano in direzione Bari o che proseguono verso Conversano e all'altezza del cantiere navale per i bus provenienti da Conversano che proseguono in direzione Bari

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - nuovo Codice della Strada e, in particolare, gli articoli numeri 5, comma 3, 6, 7 e 37, comma 3 e ss.mm.ii;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada;

**VISTO** il D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali;

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTA** la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

#### **ORDINA**

- 1. L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie dei veicoli (eccetto i mezzi della ditta esecutrice dei lavori) sul lungomare, nel tratto prospiciente la chiesa di Loreto dalle ore 7.00 del giorno 08/07/2024 alle ore 24 del giorno 14/08/2024;**
- 2. La soppressione, per lo stesso periodo, nel tratto di strada interessato dai lavori di cui sopra, salva anticipata conclusione degli stessi, del capolinea per la sosta dei bus della STP dando la possibilità ai bus della società di trasporto pubblico a transitare regolarmente per garantire la fermata e proseguire per i normali percorsi; con il suggerimento di far salire e scendere i passeggeri nel raccordo stradale tra il cantiere navale e la chiesa di Loreto per i bus che poi ritornano in direzione Bari o che proseguono verso Conversano e all'altezza del cantiere navale per i bus provenienti da Conversano che proseguono in direzione Bari;**
- 3. Tutte le ordinanze dirigenziali e/o sindacali in contrasto con la presente sono momentaneamente e provvisoriamente sospese e divengono nuovamente efficaci all'esaurimento dei termini previsti dal presente disposto.**

La segnaletica di proprietà dell'Amministrazione non potrà essere in alcun caso rimossa o modificata per adattarla alle esigenze di cantiere o per eseguire il disposto della presente ordinanza, ma dovrà essere opportunamente oscurata con dispositivi appropriati e omologati, in modo da evitare che si crei insicurezza e incertezza nella lettura dei divieti e prescrizioni imposti dal piano di segnalamento temporaneo per lavori in ambito stradale.

Nel caso che per esigenze di lavorazione sia necessario togliere la segnaletica di proprietà di questa Amministrazione, la stessa dovrà essere ricollocata a cura e spese della ditta esecutrice dei

lavori.

L'impresa esecutrice dei lavori, in esecuzione alla presente ordinanza, dovrà:

- a) Installare e mantenere, a proprie spese, la segnaletica stradale temporanea e di cantiere, conformemente a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e dagli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40 e 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S. In particolare devono essere rispettate le norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali.
- b) Apporre la segnaletica stradale nei luoghi prefati, non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori per rendere noto all'utenza il provvedimento ordinatorio (N.C.d.S. Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 art.6, co. 4, lett. f).
- c) Fare in modo che nel sistema di segnalamento temporaneo, di cui ai punti precedenti, ogni segnale sia coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, corrispondano stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei che siano in contrasto con i segnali permanenti esistenti sui luoghi interessati. A tal fine i segnali permanenti devono essere oscurati se in contrasto con quelli temporanei (art. 30 comma 5 del DPR 495/92).
- d) Realizzare le opere atte a garantire la sicurezza della circolazione pedonale in prossimità del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Codice della Strada e 40 del Regolamento di Attuazione e successive modifiche, qualora il cantiere impedisca e/o limiti il normale transito ai pedoni, con particolare attenzione ai disabili deambulanti con ausili ortopedici;
- e) Alla data di scadenza dei termini previsti dalla presente ordinanza e comunque ad ultimazione lavori, ripristinare lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi, rimuovendo la segnaletica temporanea, apposta in esecuzione al disposto della presente ordinanza, con immediatezza e tempestività.;
- f) comunicare al Comando di Polizia Locale alla fine lavori la data di avvenuta rimozione di tutti i segnali stradali di prescrizione, deviazione e pericolo previsti dal piano di segnalamento temporaneo autorizzato e dell'esecuzione dei ripristini a regola d'arte tesi a ristabilire lo stato dei luoghi antecedente ai lavori autorizzati ;
- g) rimuovere dalla sede stradale materiale incoerente e/o volatile dopo le ore di lavoro;
- h) ripristinare a proprie cure e spese, a fine lavori, lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi.
- i) Evitare ogni altra circostanza di qualsiasi natura, al fine di eludere ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;

Il Settore Comunale VII e per esso il RUP dovrà comunicare all'impresa esecutrice dei lavori che sarà responsabile d'ogni danno a persone e/o cose cagionato dai divieti e/o prescrizioni di cui sopra o da difetto di segnaletica, sollevando il Comune di Mola di Bari ed i suoi funzionari, da ogni responsabilità in merito.

La Polizia Locale e la forza pubblica durante l'espletamento dei servizi di polizia stradale dovranno:

- Rimuovere forzatamente, per motivi di sicurezza e per eliminare ogni turbativa e disordine alla circolazione stradale i veicoli in sosta vietata, nei tratti stradali di cui ai punti del disposto;

- Vigilare che l'impresa esecutrice dei lavori dia esecuzione alla presente ordinanza saltuariamente e ove rilevi abusi, provvedere a comminare le sanzioni previste dalle norme vigenti.
- Vigilare che l'impresa esecutrice dei lavori ottemperi alle prescrizioni previste nel presente provvedimento, dal punto a) al punto l), e ove rilevi inadempienze o inosservanze, provvedere a comminare le sanzioni previste dalle norme vigenti.

La Polizia Locale e la forza pubblica durante l'espletamento dei servizi di polizia stradale, stante il carattere precario e temporaneo del presente provvedimento, potranno:

1. regolamentare la circolazione, ai sensi degli artt. n. 38 e n. 43 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
2. modificare i limiti temporali indicati nella presente ordinanza per adeguare e/o adattare la stessa alle esigenze del traffico e quant'altro utile per garantire la sicurezza stradale;
3. La presente ordinanza avrà efficacia con l'installazione della segnaletica stradale e potrà essere revocata o sospesa a giudizio insindacabile del comune di Mola di Bari, per diverso interesse dell'Amministrazione sopraggiunto successivamente all'emissione della stessa o per inosservanza dell'impresa, anche parziale, delle prescrizioni previste e ordinate in elenco dalla lettera a) alla lettera l) e alle norme vigenti in materia di circolazione stradale.

**Questo Provvedimento** è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Mola di Bari

**Copia** della presente Ordinanza viene inviata:

- Al Comando Tenenza Carabinieri di Mola di Bari;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Mola di Bari;
- Al Comando di Polizia Locale – Sede;
- Al Settore Comunale VII Opere Pubbliche- Manutenzione - Demanio – Sede;
- Al RUP Ing. Giorgio Palmiero - Sede
- Alla Segreteria Generale del Comune di Mola di Bari;

Contro il presente provvedimento che dispone ed autorizza la collocazione di segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del d.P.R. 16.12.1992 n. 495, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricate della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza sul rispetto delle prescrizioni imposte all'impresa esecutrice dei lavori e agli obblighi e divieti imposti agli utenti tutti.

L'istruttore del provvedimento

*Comm. C. Antonio Laera*

**IL COMANDANTE P.L.**

**Comm. Sup. LEONE Dott. Nicola**

Mola di Bari, 06/07/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**f.to Comm. Sup. Nicola LEONE**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.*